

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2012, n. 0149/Pres.

Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Art. 1	(Oggetto e finalità)
Art. 2	(Autorizzazione paesaggistica)
Art. 3	(Presentazione delle istanze di autorizzazione)
Art. 4	(Istruttoria delle istanze di autorizzazione)
Art. 5	(Interventi soggetti ad autorizzazione semplificata)
Art. 6	(Procedimento di autorizzazione semplificata)
Art. 7	(Termine di conclusione del procedimento di autorizzazione semplificata)
Art. 8	(Rinvio)
Art. 9	(Rinvio dinamico)
Art. 10	(Entrata in vigore)

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio):
- a) le modalità di presentazione e l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - b) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

Art. 2
(Autorizzazione paesaggistica)

1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici devono ottenere l'autorizzazione paesaggistica prima di realizzare qualsiasi intervento che modifichi l'aspetto esteriore dei beni.

2. Gli interventi sui beni paesaggistici sono finalizzati al miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi o, almeno, a garantire che non vi sia una diminuzione di tale qualità.

3. Gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, fermo restando quanto disposto dagli articoli 143, comma 4 e 149 del decreto legislativo 42/2004, sono indicati all'articolo 3 dell'Accordo stipulato in data 22 ottobre 2009, tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 25 novembre 2009, di seguito denominato Accordo Regione/MIBAC.

4. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono la Regione o gli enti locali dalla stessa delegati ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007.

5. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico regionale o nella dichiarazione di pubblico interesse ovvero nel provvedimento di integrazione del vincolo adottato ai sensi dell'articolo 141 bis del decreto legislativo 42/2004.

6. In mancanza delle prescrizioni di cui al comma 5, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica valuta la compatibilità dell'intervento con la salvaguardia dei valori dei beni paesaggistici e svolge la valutazione di conformità con riferimento agli strumenti di pianificazione che considerino i valori paesaggistici o, in subordine, con riferimento alle indicazioni di tutela rilevabili da norme o regolamenti o provvedimenti, di cui alla lettera A)2 del punto 3.1 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), anche secondo quanto previsto all'articolo 1 dell'Accordo Regione/MIBAC.

Art. 3

(Presentazione delle istanze di autorizzazione)

1. L'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, di seguito denominata autorizzazione ordinaria, è presentata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;
 - b) relazione paesaggistica;
2. L'istanza di autorizzazione semplificata è corredata dalla seguente documentazione:
- a) progetto contenente gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica dell'intervento;

- b) relazione paesaggistica redatta secondo la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata" allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;
- c) dichiarazione del progettista di conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento.

Art. 4

(Istruttoria delle istanze di autorizzazione)

1. In sede di istruttoria dell'istanza di autorizzazione ordinaria o semplificata, l'autorità competente, preliminarmente, verifica:
- a) che l'intervento proposto interessi beni paesaggistici;
 - b) che l'intervento proposto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica;
 - c) se l'intervento sia assoggettato al procedimento di autorizzazione ordinaria o semplificata;
 - d) la completezza della documentazione allegata all'istanza.

2. Nel caso in cui l'intervento proposto non necessiti di autorizzazione paesaggistica, l'autorità competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

3. Qualora l'istanza di autorizzazione sia stata presentata ad un'amministrazione incompetente, questa la trasmette all'autorità competente, dandone contestuale comunicazione al soggetto richiedente.

4. L'autorità competente comunica al soggetto richiedente, contestualmente all'avvio del procedimento, l'esito della verifica di cui al comma 1, lettere c) e d) e richiede, in un'unica volta, le eventuali integrazioni documentali, fissando un congruo termine per l'incombente. Decorso inutilmente tale termine l'autorità competente conclude, comunque, il procedimento con un provvedimento espresso.

Art. 5

(Interventi soggetti ad autorizzazione semplificata)

1. Sono assoggettati al procedimento di autorizzazione semplificata, ai sensi del presente regolamento:

- a) gli interventi elencati nell'allegato A al presente regolamento in cui sono compresi gli interventi di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010 e di cui all'articolo 2 dell'Accordo Regione/MiBAC;
- b) gli ulteriori interventi individuati con atti integrativi dell'Accordo Regione/MiBAC oppure con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 139/2010.

2. Gli interventi non elencati al comma 1, sono assoggettati al procedimento disciplinato dall'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004.

Art. 6

(Procedimento di autorizzazione semplificata)

1. L'autorità competente espleta le valutazioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6 e , nel caso di ente locale delegato dalla Regione, acquisisce il parere della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 59, comma 3 della legge regionale 5/2007.
2. L'autorità competente, nel caso in cui la valutazione prevista al comma 1 sia positiva, redige una proposta motivata di accoglimento dell'istanza e richiede il parere vincolante del soprintendente che si esprime entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 139/2010.
3. Qualora il parere del soprintendente sia favorevole, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione e ne dà immediata comunicazione all'interessato. Qualora il soprintendente non renda il parere entro venticinque giorni dalla ricezione della domanda, l'autorità competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione. Qualora il parere del soprintendente sia negativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 139/2010.
4. L'autorità competente, nel caso in cui la valutazione prevista al comma 1 sia negativa comunica al soggetto richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di rigetto della domanda, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può chiedere al soprintendente di pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 139/2010.
5. Ai sensi dell'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 42/2004, il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero nei provvedimenti di integrazione del vincolo.
6. Il parere della Commissione locale per il paesaggio non è obbligatorio quando l'area interessata dall'intervento è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero nei provvedimenti di integrazione del vincolo.
7. L'autorizzazione paesaggistica semplificata, che è immediatamente efficace per cinque anni dal rilascio, non costituisce titolo edilizio. E' fatto salvo quanto disposto all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Art. 7

(Termine di conclusione del procedimento di autorizzazione semplificata)

1. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione semplificata è di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Il soprintendente esprime il parere vincolante favorevole o adotta il provvedimento di rigetto nei termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 139/2010.

3. Il termine complessivo di trentacinque giorni, relativo alle varie fasi del procedimento in capo all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è modulato dalla medesima autorità secondo le proprie esigenze operative, fermo restando il rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1.

4. Il decorso del termine di cui al comma 1 è sospeso:

- a) nel periodo intercorrente tra la trasmissione e la ricezione degli atti da parte dell'autorità competente e del soprintendente;
- b) in caso di richiesta di integrazioni documentali o di accertamenti da parte dell'autorità procedente, per il periodo fissato ai fini dell'espletamento di tali incombenzi.

Art. 8

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso nonché la normativa regionale e statale di settore.

Art. 9

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio ai testi normativi contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 5)

INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

A) PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI

1. interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in demolizione di superfetazioni ;
2. interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi;
3. interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in modifica delle aperture sulle murature perimetrali;
4. bussole e verande nei limiti di 20 metri cubi;
5. interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;
6. interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono nell'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso degli edifici (quali nuovi locali caldaia, ascensori, carmini, recinzioni e sistemazioni esterne) che ne modifichino l'aspetto esteriore;
7. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
8. interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche ovvero finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici;
9. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
10. pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi ;
11. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;

12. manufatti destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue nei limiti di 20 metri quadrati;
13. interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe, ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche;
14. recinzioni, muri di cinta e cancellate;
15. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
16. interventi di arredo e accessori quali: cartelli pubblicitari, insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari; affissi, striscioni, manifesti, segnali indicatori, locandine e simili, non temporanei, ovvero con dimensione superiore ai 10 mq.; manufatti di arredo urbano con dimensioni superiori ai 10 mq e altezza superiore a metri 3 (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
17. collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
18. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di roatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
19. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
20. posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico;
21. linee telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore a metri 6,30;
22. linee elettriche con tensione inferiore a 1000 volt su palo e relative opere accessorie;
23. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
24. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
25. interventi di arredo e accessori quali: antenne, parabole di dimensioni inferiori ai tre metri, impianti di climatizzazione e condizionamento dotati di unità esterna;

26. installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
27. i serbatoi GPL con capacità non superiore ai 13 mc e relative opere di recinzione e sistemazioni correlate;
28. gli interventi elencati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918 (Concessione di edificare. Opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali) tra cui impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
29. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
30. pannelli solari termici e fotovoltaici fino ad una potenza di 20kw e superficie inferiore ai 20 mq anche da installarsi su edifici ricadenti nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali;
31. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
32. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati i corsi d'acqua;
33. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
34. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;
35. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;
36. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq;
37. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq;

38. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;
39. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di suo pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
40. occupazione temporanea di suolo pubblico di durata superiore ai tre mesi con strutture mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, purchè ciò non comporti modifiche permanenti allo stato dei luoghi;
41. realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo di carattere permanente;
42. realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici;
43. opere sportive che non creano volumetria;
44. interventi a carattere temporaneo quali strutture temporanee di grandi dimensioni di durata superiore ad una settimana, di medie dimensioni di durata superiore a un mese e di piccole dimensioni di durata superiore a 3 mesi;
45. interventi a carattere temporaneo quali strutture stagionali collegate all'attività turistica, ai pubblici esercizi e al tempo libero diverse da quelle di cui all'articolo 3 dell'accordo MI/BAC/Regione;
46. prosecuzione di attività estrattiva nell'ambito della realizzazione di un progetto di coltivazione e ripristino in precedenza autorizzato ex articolo 82 del D.P.R. 616/1977;
47. demolizioni, reinterri e scavi che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica e che non interessino la coltivazione di nuove cave;

B) PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 E DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004

1. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti;
2. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni;
3. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazioni di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne;

4. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a vasca di piccole dimensioni; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili;
5. realizzazione o modifica di muri di contenimento del terreno;
6. interventi sistemati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi;
7. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali caldaie, parabole e antenne;
8. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore a 1 mq o volume non superiore ad 1 mc.

C) PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 E DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004, ESCLUSE LE ZONE OMOGENEE "A" DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

1. incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. Ogni successivo incremento sullo stesso immobile e' sottoposto all'autorizzazione paesaggistica ordinaria.

D) PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136, COMMA 1 LETTERA C) E D), E PER LE AREE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004

1. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4 lettera g) del Codice.

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 58

(Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

1. Con regolamento regionale e' disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformita' alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.

2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 12/2008

2 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (B.U.R. 07/04/2010, n. 14), l'illegittimità costituzionale del comma 1 e delle parole "a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica" del comma 2, come sostituiti dall'art. 2, comma 13, L.R. 12/2008. Il testo coordinato del comma 1 viene pertanto ripristinato nella versione antecedente alla sostituzione ed il comma 2 viene adeguato come da pronunciamiento della Corte.

3 Articolo sostituito da art. 66, comma 3, L. R. 17/2010

